

AULA '9'

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
 N. 117 TAB. ALL. B - N. 5  
 MATERIA TRIBUTARIA



23332110

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Motivi di ricorso per cassazione
--

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI	- Presidente -	R.G.N. 8302/2009
Dott. ANTONIO MERONE	- Consigliere -	Cron. 23332
Dott. GIOVANNI GIACALONE	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. MARCELLO IACOBELLIS	- Consigliere -	Ud. 13/10/2010
Dott. ANTONINO DI BLASI	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 8302-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -*contro*

VIGANO' GIANLUIGI VGNGLG48A08D416N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 21/2009 della Commissione


2010

7004

Tributaria Regionale di MILANO del 22.10.08,  
depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 13/10/2010 dal Consigliere Relatore  
Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E' presente il Procuratore Generale in persona del  
Dott. PIETRO ABBRITTI.





## RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"In controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF sulle competenze maturate dal contribuente presso il Fondo Pensioni Banca Commerciale, la C.T.R. ha accolto l'appello del contribuente medesimo, non ritenendo di dover attribuire valore vincolante e probante alle attestazioni del Fondo Pensioni, essendo esse efficacemente contrastate dalla prova documentale fornita dal contribuente corroborata dalla ricostruzione normativa operata.

Entrambi i motivi - che deducono ciascuno omessa motivazione su fatto decisivo - sono generici, come i relativi momenti di sintesi, e si limitano a proporre un'inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80), in ordine al rilievo riconosciuto alle risultanze probatorie rispettivamente valorizzate dalle parti.

Il secondo motivo è inammissibile anche perché non coglie la *ratio decidendi*, attinente al valore probatorio dell'attestazione proveniente dal Fondo, perché censura come apodittica l'affermazione di "Mancato fondamento normativo e contrattuale" che, diversamente da quanto prospetta la parte erariale, la C.T.R. non ha riferito all'attestazione in sé, bensì al meccanismo di "incrocio contributivo" cui nella stessa si fa riferimento." 4

La relazione è stata comunicata al pubblico

Fa04

10

ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riafferma i principi sopra richiamati ed osserva che in ogni caso la sentenza impugnata ha correttamente negato valore decisivo alle attestazioni provenienti dalla banca datrice di lavoro, trattandosi di soggetto co-obbligato al ricorso delle erronee ritenute;

che di conseguenza il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 18 NOV 2010

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 264/1986  
N. 131 TARIFFA AL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

4